

SERVIZI DI PULIZIA ARTIGIANATO

AGGIORNAMENTI:

ccnl: marzo 2017

ind. Speciale: ottobre 2014

EDAR: cessa di essere erogato da aprile 2017

Campo di applicazione:

Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge n. 443/85 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le apposite normative regionali in materia,

esercenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;
- servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione così come definiti e regolati dalla L. 82/94, dal D.M. n. 274/97 e dal D.M. n. 7/2007;
- servizi di pulizia e manutenzione di piscine.

Impiegati/Operai

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
1° LIVELLO(3)	1.458,22	121,55	1.579,77
2° LIVELLO	1.336,73	103,58	1.440,31
3°S LIVELLO	1.295,62	99,86	1.395,48
3° LIVELLO	1.251,24	91,81	1.343,05
4° LIVELLO	1.182,82	83,73	1.266,55
5° LIVELLO	1.144,97	78,17	1.223,14
6° LIVELLO(2)	1.102,94	71,97	1.174,91

divisore orario: 173

divisore giornaliero: 22 per settimana corta; 26 per prestazione su sei giorni

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

2. Passaggio al 5° livello dopo 9 mesi di permanenza.

3. per i lavoratori con qualifica di quadro sarà erogata un'indennità di funzione pari ad € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR).

Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Servizi di Pulizia apr-17

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° ottobre 2014

1° GRUPPO - DURATA 4 ANNI

Finalizzato all'acquisizione delle seguenti qualifiche:

addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi 70%	875,87	64,27	940,14
successivi 12 mesi 80%	1.000,99	73,45	1.074,44
Successivi 12 mesi 90%	1.126,12	82,63	1.208,75
Successivi 12 mesi 100%	1.251,24	91,81	1.343,05

2° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

Lavorazioni ad alto contenuto professionale:

capisquadra;

operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;

lamatori;

lucidatori a piombo;

conducenti di pale caricatrici;

addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
Successivi 12 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

3° GRUPPO - DURATA 1 ANNO E 6 MESI

Lavorazioni a medio-basso contenuto professionale.

lavoratori addetti ad operazioni ausiliarie alla disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;

lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici, lavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non superino 1 metro d'altezza;

addetti a lavori di manutenzione di giardini e di aree verdi;

pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle macchine industriali;

addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;

conducenti.

<i>livello finale 5°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 6 mesi 65%	744,23	50,81	795,04
successivi 6 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
Successivi 6 mesi 90%	1030,47	70,35	1100,83

Le predette durate vengono ridotte come segue:

1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;

2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 3 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Le predette riduzioni sono vevolevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

4° GRUPPO - DURATA 2 ANNI E 6 MESI**Finalizzato all'acquisizione della qualifica di Impiegato**

livello finale 2°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi	70%	935,71	72,51	1.008,22
successivi 12 mesi	80%	1.069,38	82,86	1.152,25
Successivi 6 mesi	90%	1.203,06	93,22	1.296,28

livello finale 3°S		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi	70%	906,93	69,90	976,84
successivi 12 mesi	80%	1.036,50	79,89	1.116,38
Successivi 6 mesi	90%	1.166,06	89,87	1.255,93

livello finale 3°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi	70%	875,87	64,27	940,14
successivi 12 mesi	80%	1.000,99	73,45	1.074,44
Successivi 6 mesi	90%	1.126,12	82,63	1.208,75

livello finale 4°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
Primi 12 mesi	70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi	80%	946,26	66,98	1.013,24
Successivi 6 mesi	90%	1.064,54	75,36	1.139,90

Le predette durate vengono ridotte come segue:

1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;

2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 3 mesi da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.

Le predette riduzioni sono vevolevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR. Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

APPRENDISTI Legge 196/97

a) assunti ante 1° ottobre 2014

1° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

Lavorazioni ad alto contenuto professionale.

Capisquadra, operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;
lamatori;
lucidatori a piombo;
conducenti di pale caricatrici;
addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
successivi 12 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
successivi 12 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
successivi 12 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

<i>livello finale 5°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	772,06	50,38	822,44
successivi 12 mesi 80%	882,35	57,58	939,93
successivi 12 mesi 90%	992,65	64,77	1.057,42

Per l'intera durata del periodo di apprendistato la percentuale retributiva verrà calcolata sulla retribuzione come sopra definita, relativa al livello salariale immediatamente inferiore a quello del livello di inquadramento finale.

In ogni caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 5° livello al netto delle ritenute previdenziali.

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**APPRENDISTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO POST OBBLIGO INERENTE ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE
DURATA DELL'APPRENDISTATO RIDOTTA DI 6 MESI**

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
Successivi 6 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
successivi 12 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
Successivi 6 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

<i>livello finale 5°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	772,06	50,38	822,44
successivi 12 mesi 80%	882,35	57,58	939,93
Successivi 6 mesi 90%	992,65	64,77	1.057,42

**APPRENDISTI IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE INERENTE ALL'ATTIVITA' DA
SVOLGERE DURATA DELL'APPRENDISTATO RIDOTTA DI 3 MESI**

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
Successivi 9 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
successivi 12 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
successivi 9 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

<i>livello finale 5°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	772,06	50,38	822,44
successivi 12 mesi 80%	882,35	57,58	939,93
successivi 9 mesi 90%	992,65	64,77	1.057,42

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

2° GRUPPO - DURATA 1 ANNO E 6 MESI

Lavorazioni a medio-basso contenuto professionale.

Lavoratori addetti ad operazioni ausiliarie alla disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;

lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici, lavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non superi 1 metro d'altezza;

addetti a lavoro di manutenzione di giardini ed aree verdi;

pulitori finiti che effettuano turni di lavoro di pulizia (compresa la pulizia dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle macchine industriali;

addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanificazione e risanamento ambientale;

conducenti.

I mestieri non indicati vengono di norma inseriti al 2° gruppo.

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 6 mesi 65%	744,23	50,81	795,04
successivi 6 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
Successivi 6 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

<i>livello finale 5°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 6 mesi 65%	716,91	46,78	763,69
successivi 6 mesi 80%	882,35	57,58	939,93
Successivi 6 mesi 90%	992,65	64,77	1.057,42

Per l'intera durata del periodo di apprendistato la percentuale retributiva verrà calcolata sulla retribuzione come sopra definita, relativa al livello salariale immediatamente inferiore a quello del livello di inquadramento finale.

In ogni caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 5° livello al netto delle ritenute previdenziali.

APPRENDISTI IMPIEGATI - DURATA 2 ANNI E 6 MESI

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
successivi 6 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
successivi 12 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
successivi 6 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

Per l'intera durata del periodo di apprendistato la percentuale retributiva verrà calcolata sulla retribuzione come sopra definita, relativa al livello salariale immediatamente inferiore a quello del livello di inquadramento finale.

In ogni caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 5° livello al netto delle ritenute previdenziali.

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

**APPRENDISTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO POST OBBLIGO INERENTE ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE
DURATA DELL'APPRENDISTATO RIDOTTA DI 6 MESI**

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
Successivi 6 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
Successivi 6 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
Successivi 6 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
Successivi 6 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

<i>livello finale 3°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	827,97	58,61	886,59
successivi 12 mesi 80%	946,26	66,98	1.013,24
successivi 3 mesi 90%	1.064,54	75,36	1.139,90

<i>livello finale 4°</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SPECIALE(1)	TOTALE EURO(4)
primi 12 mesi 70%	801,48	54,72	856,20
successivi 12 mesi 80%	915,98	62,54	978,51
successivi 3 mesi 90%	1.030,47	70,35	1.100,83

note:

1. L' indennità speciale non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità.

4. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

6. a decorrere dal 1° ottobre 2014 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.